



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 6.2015

Seregno, 2 febbraio 2015

CERTIFICAZIONE UNICA 2015

Dal 2015 (in riferimento ai redditi erogati nel 2014) i sostituti d'imposta debbono utilizzare un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati (che fino al 2014 venivano riportati nel CUD), sia altri redditi (per esempio di lavoro autonomo e "redditi diversi"), fino ad oggi certificati in forma libera: il **modello di "Certificazione Unica" (CU)**.

Entro il 7 marzo 2015 (che cadendo di sabato slitterà al **9 marzo 2015**) i sostituti d'imposta dovranno trasmettere in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato), le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo ed ai redditi diversi già rilasciate ai percettori entro il 28 febbraio 2015.

Il Modello CU 2015 prevede un unico frontespizio (con i dati del sostituto e del contribuente) e due diverse parti:

- una sezione per la certificazione dei redditi da lavoro dipendente e assimilati
- una sezione per la certificazione dei redditi da lavoro autonomo, di provvigioni e redditi diversi.

LA NUOVA CERTIFICAZIONE UNICA (C.U.)

Il flusso telematico da inviare all'Agenzia si compone di:

- Frontespizio: nel quale sono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- Quadro CT: contenente le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730/4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;
- Certificazione Unica 2015: con i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

SEZIONE CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

Questa sezione dedicata ai lavoratori autonomi, richiede l'indicazione, fra gli altri dati, del totale delle somme corrisposte, dell'importo non soggetto a ritenuta, delle spese rimborsate nonché dell'imponibile e delle ritenute di anni precedenti e dei contributi previdenziali sia a carico del sostituto che del sostituito.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Vanno inserite in questa sezione anche le somme corrisposte ai soggetti che hanno applicato il regime delle **nuove iniziative produttive e dei minimi (regime di vantaggio)** per le quali non c'è stata applicazione di ritenuta.

È data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo.

SANZIONI

Il sostituto d'imposta è punito con una sanzione amministrativa pari a € 100,00 per ogni certificazione inoltrata tardivamente, errata o omessa, sanzione evitabile solo qualora l'adempimento avvenga entro i cinque giorni successivi la data di scadenza dell'inoltro.

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE

In considerazione delle importanti novità riguardanti la certificazione dei redditi di lavoro autonomo, di intermediazione e redditi diversi, non più certificabili in forma libera, invitiamo i clienti che volessero affidare allo Studio la predisposizione e l'invio della telematico della certificazione, **a trasmettere** in tempo utile e comunque **entro il 13 febbraio 2015**, tutta la documentazione necessaria per adempiere alle formalità (dati anagrafici dei percipienti, fatture e ricevute F24).

Per i clienti che gestiscono in proprio la contabilità, in alternativa, è opportuno chiedere alla propria software-house la possibilità di creazione del file telematico per l'invio in tempo utile.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino

Riferimenti normativi

DPR n. 322 del 22-07-1998 art. 4 (come modificato dal D.Lgs n. 175/2014 – Decreto semplificazioni)
Provvedimento 15 gennaio 2015 Prot. 2015/4790